

All. 1

Avviso Pubblico

Per l'acquisizione di candidature ai fini della formazione di un elenco di esperti esterni per il conferimento di incarichi di partecipazione a commissioni di valutazione della Direzione regionale "Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile".

Art. 1 –Elenco degli esperti esterni

La Direzione Regionale “Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile” (di seguito Direzione Cultura) intende acquisire le candidature di esperti esterni all'amministrazione regionale ai fini della formazione di un elenco (di seguito Elenco) da cui attingere per il conferimento di incarichi di membro di commissioni di valutazione di progetti per l'erogazione di contributi o altre agevolazioni nei settori di competenza.

La Direzione Cultura ricorre a esperti esterni qualora:

- le disposizioni di riferimento, legislative o regolamentari o derivanti da documenti di programmazione, prevedano la presenza di membri esterni nelle commissioni di valutazione;
- l'incarico non possa essere assegnato al personale dipendente per insussistenza delle specifiche competenze necessarie o per impossibilità derivante da coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- l'incarico riguardi oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza e interesse pubblico, tali da rendere opportuno il ricorso a esperti esterni.

L'Elenco è articolato nelle seguenti sezioni di specializzazione, per le quali i candidati possono presentare la propria candidatura:

Sezione Teatro

Sezione Musica

Sezione Danza

Sezione Imprese culturali e Creative

Sezione Attività Circensi

Sezione Servizi Culturali (Musei, Biblioteche, Archivi storici e Istituti Culturali)

Sezione Promozione del Libro e della Lettura

Sezione Valorizzazione del Patrimonio Culturale

Sezione Architettura

Sezione Street art

Sezione Politiche giovanili

La presentazione della candidatura per l'inserimento nell'Elenco è subordinata ai presupposti previsti dall'articolo 2 e alla procedura prevista dall'articolo 3.

L'Elenco non ha scadenza ed è soggetto ad aggiornamento annuale.

La presentazione della candidatura e l'inserimento nell'Elenco non comportano alcun diritto al conferimento di incarichi.

L'eventuale attribuzione di incarichi avverrà nel rispetto delle regole previste dall'articolo 6.

Art. 2 – Requisiti per la presentazione

Ai sensi degli articoli 356 e 371 del Regolamento Regionale n. 1/2002, per quanto compatibili, ed in considerazione delle specifiche finalità dell'Avviso, possono presentare la propria candidatura per l'inserimento nell'Elenco le sole persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie e in possesso dei seguenti requisiti.

CATEGORIE:

- a) dipendenti di ruolo, o ex dipendenti di ruolo attualmente in quiescenza il cui rapporto di lavoro non si sia risolto per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego comunque determinata, di enti pubblici con una anzianità di servizio di almeno 5 anni, anche non continuativa, in strutture con competenze coerenti con quelle relative alla sezione per cui si presenta la candidatura;
- b) soggetti che abbiano prestato attività di docenza o di ricerca, per materie coerenti a quelle relative alla sezione per cui si presenta la candidatura, per almeno 2 anni, anche non continuativi, presso università o istituzioni AFAM;
- c) giornalisti iscritti nell'Elenco dei professionisti dell'Albo dei giornalisti, con esperienza di almeno 3 anni nel settore per il quale si presenta la candidatura;
- d) dipendenti o amministratori di enti di diritto privato (società, associazioni, fondazioni ecc.) partecipati o controllati dalla Regione Lazio o da altri enti pubblici, con anzianità di servizio di almeno 5 anni, anche non continuativi, in strutture con competenze coerenti a quelle relative alla sezione per cui si presenta la candidatura;
- e) soggetti che abbiano regolarmente svolto, negli ultimi 5 anni, almeno 2 incarichi di presidente o membro di commissioni di valutazione per l'erogazione di contributi, nei settori relativi alle sezioni di specializzazione per la quale è presentata la candidatura, da parte della Regione Lazio o di altri enti pubblici o di enti di diritto privato partecipati o controllati dalla Regione Lazio o da altri enti pubblici.

REQUISITI:

- f) ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, non aver riportato condanne, anche non definitive, per alcuno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- g) non aver subito nell'ultimo triennio, per negligenza, ritardo o inadempimento, la formale revoca di precedenti incarichi conferiti dalla Direzione regionale competente in materia di cultura;
- h) non avere contenziosi in essere con la Regione Lazio tali da ingenerare conflitti di interessi;
- i) essere in possesso di diploma di laurea di vecchio ordinamento, o laurea magistrale o laurea specialistica, coerente con la sezione di specializzazione per la quale è presentata la candidatura;
- j) essere in possesso di specifica e comprovata esperienza e competenza nel settore relativo alla sezione di specializzazione per la quale è presentata la candidatura.

Art. 3 – Modalità di presentazione della candidatura

Tutti gli interessati, appartenenti alle categorie e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, devono presentare apposita candidatura per l'inserimento nell'Elenco, indicando le relative sezioni di specializzazione tra quelle di cui all'articolo 1 ed utilizzando il modello reperibile nella sezione "cultura" del sito www.regione.lazio.

La candidatura, contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio per l'attestazione delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 2, deve, a pena d'inammissibilità:

- essere sottoscritta dall'interessato (con firma autografa o digitale);
- essere trasmessa, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo affarigeneralicultura@pec.regione.lazio.it, tra il 01 e il 31 gennaio di ogni anno, come indicato all'art. 4;
- contenere in allegato fotocopia del documento di identità del candidato (non è necessaria la fotocopia del documento di identità in caso di candidatura firmata digitalmente);
- contenere in allegato il curriculum professionale del candidato, aggiornato e sottoscritto, epurato di dati personali "particolari" (di cui all'art. 9 del RGPD) o giudiziari (di cui all'art. 10 del RGPD) o comunque non rilevanti ai fini della valutazione.

La mail deve indicare nell'oggetto: "Candidatura per l'Elenco degli esperti della Direzione Cultura".

Il curriculum professionale dell'istante deve essere redatto in formato europeo e porre in evidenza gli elementi che consentono di constatare e verificare la sussistenza dei presupposti di cui alle lettere a), b), c) d), e), i) e j) dell'articolo 2.

Nella candidatura l'interessato deve indicare una casella di posta elettronica certificata, che verrà utilizzata dalla Direzione Cultura, ad ogni effetto di legge, per qualsiasi comunicazione inerente l'iscrizione nell'Elenco e per la comunicazione di eventuali proposte di conferimento di incarico. E' quindi onere di ogni istante garantire la funzionalità di tale casella, comunicando tempestivamente all'Area Affari Generali della Direzione Cultura qualsiasi variazione o problema dovesse insorgere. La Direzione Cultura non risponde per problemi conseguenti alla mancata funzionalità di tale casella.

Saranno considerate irricevibili le candidature:

- trasmesse tardivamente o con modalità diverse da quelle in precedenza indicate;
- prive di sottoscrizione (autografa o digitale);
- non accompagnate dal curriculum professionale;
- prive della fotocopia del documento di identità del candidato (nel solo caso di candidatura non sottoscritta digitalmente dall'interessato).

Per ogni altra irregolarità nella compilazione o allegazione documentale, e per l'eventuale richiesta di integrazioni o chiarimenti, la Direzione Cultura procederà, tramite apposita nota trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal candidato, assegnando un termine, comunque non superiore a 5 giorni solari, per il riscontro. Scaduto inutilmente tale termine la valutazione della candidatura avverrà sulla base della sola documentazione già prodotta.

La valutazione delle candidature è effettuata dal Dirigente dell'Area Affari Generali, coadiuvato dai dirigenti delle Aree della Direzione Cultura competenti nelle materie relative alle sezioni per le quali è stata presentata la candidatura.

L'ammissione può essere anche parziale, limitata cioè alle sole sezioni per le quali è constatata la ricorrenza dei presupposti previsti dall'articolo 2.

Saranno considerate inammissibili, con riferimento alle sezioni interessate, le candidature che non evidenzino la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 2.

L'esito delle valutazioni verrà approvato con atto della Direzione Cultura pubblicato nella sezione "cultura" del sito www.regione.lazio.it

Nella stessa sezione "cultura" del sito www.regione.lazio.it verrà pubblicato anche l'Elenco aggiornato.

L'avvenuta pubblicazione dell'esito delle valutazioni verrà inoltre comunicata ai candidati all'indirizzo di posta elettronica indicato nella candidatura.

Le candidature valutate inammissibili, ricorrendone i presupposti, potranno essere ripresentate in occasione dei successivi rinnovi annuali delle candidature.

L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun impegno da parte della Direzione Cultura all'effettiva nomina nelle commissioni, alla quale la Direzione ricorre nelle ipotesi indicate nell'art. 1 e con le modalità di cui all'art. 5.

Art. 4 - Aggiornamento annuale

L'Elenco non ha scadenza ed è soggetto ad aggiornamento annuale.

Dal 01 al 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso (quindi a partire dal 2025), tutti gli interessati, appartenenti alle categorie e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, potranno presentare, con le medesime modalità indicate all'art. 3, una nuova candidatura, ai fini dell'aggiornamento annuale dell'Elenco.

Del pari, ricorrendone i presupposti, potranno presentare una nuova candidatura anche i soggetti già inseriti nell'Elenco, per sezioni nelle quali non risultino già presenti.

L'aggiornamento segue le medesime disposizioni già indicate nell'art. 3 per la prima formazione dell'Elenco.

Art. 5 – Cancellazione dall'Elenco

La Direzione Cultura provvede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

- 1 richiesta del soggetto interessato;
- 2 perdita dei requisiti previsti dall'art. 2;
- 3 mancata accettazione o perfezionamento di una proposta di incarico per due volte nell'arco di due anni consecutivi, anche con giustificato motivo e salvo il caso di rinuncia per mancato nulla osta dell'ente di appartenenza o incompatibilità o conflitto di interessi o concomitante espletamento di altri incarichi in seno ad altre commissioni di valutazione costituite da enti pubblici;
- 4 decadenza da un incarico per gravi o reiterati inadempimenti nell'esecuzione dello stesso;
- 5 falsità nelle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all'Elenco, ferme restando le ulteriori conseguenze anche di natura penale;
- 6 revoca d'ufficio dell'Elenco o altre ipotesi che non consentano il mantenimento nell'Elenco.

La cancellazione disposta ai sensi dei precedenti punti 3, 4 e 5 comporta l'impossibilità di richiedere una nuova iscrizione prima del terzo aggiornamento annuale successivo alla cancellazione.

Art. 6 – Conferimento di incarichi

Qualora sorga l'esigenza di conferire incarichi a esperti esterni ai sensi dell'articolo 1, la Direzione Cultura, nel rispetto dei principi di rotazione e non discriminazione, individuerà dall'Elenco i soggetti ai quali proporrà il conferimento dell'incarico, trasmettendo la proposta di conferimento all'indirizzo di posta elettronica indicato nella candidatura ed indicando le modalità per l'accettazione e i documenti necessari al perfezionamento dell'incarico stesso, inclusa la conferma del mantenimento dei requisiti già dichiarati ai fini dell'inserimento nell'Elenco e l'insussistenza di ulteriori ipotesi di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi in relazione allo specifico incarico da ricoprire.

Il conferimento di un incarico comporta l'applicazione, da parte della struttura conferente, degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC-PIAO della Regione Lazio) e dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, in relazione all'incarico conferito, inclusa la pubblicazione del CV del soggetto incaricato, epurato di eventuali dati personali non necessari.

Il semplice inserimento del soggetto nell'elenco non comporta i suddetti obblighi di trasparenza e pubblicazione.

Salvo diverse disposizioni normative applicabili in relazione all'incarico da conferire, l'incarico è attribuito a titolo onorifico e il suo espletamento non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese o gettone di presenza o altro.

Art. 7 - Revoca dell'incarico

Ferme restando le ulteriori ipotesi di revoca eventualmente previste dai singoli atti di conferimento e dalle norme vigenti per i singoli incarichi, quest'ultimo è revocato nelle seguenti ipotesi.

1. dimissioni del soggetto interessato;
2. perdita o assenza dei presupposti previsti dall'articolo 2;
3. gravi o reiterati inadempimenti nell'esecuzione dell'incarico, ricorrenti, a titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi: ingiustificata o ripetuta assenza alle riunioni convocate per le valutazioni; indisponibilità alla fissazione di riunioni secondo un calendario idoneo alla conclusione delle operazioni nei termini previsti; mancata segnalazione dell'insorgenza di ipotesi di conflitto di interesse o altre incompatibilità rispetto alle operazioni da compiere; mancato rispetto degli obblighi di riservatezza connessi all'incarico o altre gravi o ripetute violazioni del Codice di Comportamento di cui all'art. 8; grave o ripetuta negligenza, imperizia, irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico;
4. altre ipotesi che non consentano la prosecuzione dell'incarico.

Art. 8 - Codice etico di comportamento

La Regione Lazio ai sensi e per gli effetti della D.P.R. n. 62/2013 e successive modifiche, ha emanato un codice di comportamento che costituisce lo strumento imprescindibile per la prevenzione della corruzione e fornisce le regole generali alle quali la stessa Regione si vuole attenere nello svolgimento delle proprie attività. Con la presentazione della candidatura di cui al presente avviso, il candidato si impegna all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Generale di Comportamento di cui al citato D.P.R. 62/2013 e del Codice Regionale di Comportamento di cui alla D.G.R. 33/2014 pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 30/01/2014, informando la propria attività e condotta a quanto ivi contenuto. L'eventuale inosservanza delle disposizioni previste nei suddetti codici comporta l'applicazione di sanzioni che possono giungere, ferme

restando le eventuali ulteriori conseguenze di legge, alla revoca dell'incarico in corso e alla cancellazione dell'Elenco.

Art. 9 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, al procedimento di presentazione delle candidature e al conferimento dei singoli incarichi si applicano le disposizioni vigenti in materia, anche qualora non espressamente richiamate nel medesimo Avviso.

Il presente Avviso e l'Elenco possono essere sospesi o revocati per motivate esigenze amministrative, secondo le ordinarie regole, senza che i candidati o gli iscritti nell'Elenco possano avanzare pretese.

Ai fini di cui alla legge 241/1990 la struttura responsabile del procedimento di ammissione delle candidature è l'Area "Affari generali" della Direzione Cultura. La struttura responsabile del provvedimento di inserimento nell'Elenco è la Direzione Cultura.

Art. 10 - Privacy

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e successive modifiche.

A tal riguardo si rinvia all'informativa privacy allegata al presente Avviso.

La suddetta informativa può essere oggetto di aggiornamenti e modifiche. Si applica l'ultima informativa pubblicata nella sezione "cultura" del sito www.regione.lazio, dove è pubblicato anche il presente Avviso.